

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposte di regolamento

Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento

Il presente regolamento è redatto in attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e concerne la determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni tecniche che i comuni dovranno prendere a riferimento per adeguare i propri regolamenti edilizi, i propri strumenti della pianificazione e atti di governo del territorio, al fine di garantire l'uniformità del linguaggio tecnico su tutto il territorio toscano. I parametri urbanistici ed edilizi sono contenuti nel Capo II del regolamento, mentre le definizioni tecniche sono contenute nell'Allegato A al medesimo.

Per quanto riguarda i termini previsti per l'adeguamento degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio comunali, la cui determinazione è attribuita al regolamento dall'articolo 144, comma 3, il regolamento estende anche ad essi il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, previsto dall'articolo 144 per l'adeguamento dei regolamenti edilizi. Per le modalità dell'adeguamento degli strumenti e degli atti, invece, il regolamento lascia ai comuni la possibilità di valutare la necessità o meno di una modifica di adeguamento e, solo nel caso di riscontro di tale necessità, attribuisce loro il termine di un anno stabilendo che, in caso di inutile decorso di tale termine, i difformi parametri e definizioni contenuti in tali strumenti siano sostituiti con quelli contenuti nel presente regolamento.

Nel caso, invece, di mancato riscontro di tale necessità, il regolamento lascia ai comuni la possibilità di recepire i parametri in esso contenuti al momento della redazione dei nuovi strumenti, stabilendo che, in caso di mancato recepimento, i difformi parametri e definizioni contenuti in tali strumenti siano sostituiti con quelli contenuti nel presente regolamento.

Al fine di rendere realizzabile l'operazione di adeguamento da parte dei comuni, è prevista un'entrata in vigore del regolamento posticipata di sei mesi rispetto alla sua pubblicazione.

2. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione, e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

Trova pieno rispetto dei principi sanciti dall'articolo 118 della Costituzione l'intervento unitario della Regione che, con il presente regolamento, si propone di garantire uniformità di linguaggio negli strumenti urbanistici operanti sul territorio regionale, nel tentativo di garantire anche uniformità di trattamento ai cittadini che gravitano sul medesimo territorio.

Si intende pienamente rispettato anche l'art. 117, sesto comma, della Costituzione in quanto la materia del governo del territorio rientra fra le materie a legislazione concorrente e pertanto la potestà regolamentare in detta materia spetta proprio alle Regioni.

3. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o

dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Si tratta di una normativa di attuazione di normativa regionale coerente con i principi della normativa nazionale e comunitaria.

4. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

Non sussiste la necessità di notificare il regolamento alla Commissione europea.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

Il testo è conforme ai principi contenuti nella L.R. 55/2008, con particolare riferimento a quelli indicati negli articoli 8, 9 e 11.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Il testo è stato elaborato nel rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo e non contiene definizioni normative.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Nel testo non sono presenti disposizioni di tale natura.

4. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina.

E' stata prevista una disciplina transitoria in cui si prevede che sono fatti salvi - e quindi non necessitano dell'adeguamento ai parametri e alle definizioni di cui al presente regolamento - i piani attuativi già adottati o approvati al momento dell'entrata in vigore del regolamento edilizio adeguato o decorso inutilmente il termine di un anno che impone l'adeguamento automatico, nonché le loro varianti. La disciplina prevede che sono fatte altresì salve, e quindi rimangono soggette alle definizioni e ai parametri vigenti al momento della loro presentazione, le domande di permesso di costruire e le SCIA già presentate nei medesimi termini di cui sopra, nonché le loro varianti in corso d'opera.